

mosso alcuna censura all'elaborato peritale sotto il profilo procedurale, sicchè ogni censura ora svota deve ritenersi tardiva.

8. Conclusioni sulle domande proposte da parte attrice

Ciò posto, come evidenziato dal CTU, la banca ha effettuato il conteggio degli interessi passivi con cadenza trimestrale per l'intera durata dei rapporti di cui è causa.

Il ricalcolo effettuato dal ctu, con riferimento al conto in esame, poi trasfuso nella transazione citata, presenta una differenza di euro 40.742,42 addebitata in eccesso dalla Banca (saldo ricalcolato pari ad euro 77.118,74; saldo bancario euro 117.861,16).

Tuttavia non può essere questo l'importo che il correntista a diritto a ripetere in quanto non è stato il saldo bancario (pari ad euro 117.861,16) ad essere stato onorato dall'attore il quale ha diversamente provveduto al pagamento del diverso importo, transatto, di euro 105.000,00 (cfr. doc. 10 fascicolo parte convenuta).

L'importo che, quindi, il correntista ha diritto a ripetere è pari ad euro 27.881,26.

Sulla somma sopradeterminata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo (art. 2033 c.c.) dovendosi escludere la mala fede della Banca.

8) Le domande proposta da parte convenuta

L'Istituto Bancario ha chiesto farsi applicazione della soluti retentio sul presupposto che l'obbligazione di corrispondere interessi in misura eccedente a quella consentita dalla legge vada ascritta al novero delle obbligazioni naturali il cui spontaneo adempimento esclude la successiva ripetizione.

La domanda deve essere rigettata.

Non può essere considerato adempimento ad una obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali qualora la misura degli stessi derivi da una imposizione dalla parte contrattualmente forte tramite condizioni generali di contratto che il correntista, nella normalità dei casi, accetta senza alcuna possibilità di contrattazione.

7) le spese di lite

Le spese processuali come sotto liquidate, ivi inclusi gli oneri di ctu, devono essere posti a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza.

p.q.m.


definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa,

- accerta e dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e degli altri accessori di cui in parte motiva inserite nel contratto di conto corrente e apertura di linea di credito interscambi fra le parti, poi trasfusi nell'accordo transattivo in atti;

- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare a favore di parte attrice la somma di euro 27.881,26 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 5.261,00 per compenso, oltre contributo previdenziale forense, Iva se non detraibile, successive occorrenze. Da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.

Alessandria, 13.11.2012

Il giudice
Dott.ssa Stefania Polichetti



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Depositato in quest. cancelleria

oggi 15-11-12

IL CANCELLIERE

IL CAUSIDANTE
Fioriana Spirito

COMUNICAZIONI

15-11-12

IL FUNZIONARIO CAUSIDANTE
Fioriana SPIRITO

CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO CAUSIDANTE
Fig.

